

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 642} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BERSELLI**

Modifica all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di provvedimenti sanzionatori del prefetto

Presentata il 10 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla pagina 41 del fascicolo n. 450 del mese di aprile 1993 del mensile *Quattroruote* è pubblicato un articolo a firma di Roberto Lo Vecchio dal titolo «Se fai ricorso, peste ti colga!» che qui di seguito integralmente riportiamo:

«Che ridere! Nel regno di Tangentolandia (il nostro Paese potrebbe darsi questo nome) si mettono a fare i duri. Si sono accorti che i “sudditi”, cioè tutti noi, non sanno stare al loro posto. Per esempio, quando i sudditi sono anche automobilisti, hanno il vizio di fare ricorso contro le multe che ritengono ingiuste o semplicemente irregolari. Questo potrà farlo, tutt'al più, un cittadino, non un “suddito”. Il re è nudo, e la gente lo sa. Il sistema, e chi lo regge, è marcio. Eppure non ha perduto una certa arroganza atavica. Così lo Stato “liberale e democratico” rispolvera il vec-

chio volto autoritario, inserendo nel nuovo codice della strada una norma che farà abbassare la cresta a chi si permette di discutere i provvedimenti della autorità. Udite, udite, sudditi del regno di Tangentolandia, che volete fare ricorso contro le multe per violazioni al codice della strada. Sappiate che, se il prefetto respinge il vostro ricorso, l'ammontare della multa sarà, se vi va proprio bene, automaticamente raddoppiato. L'articolo 204 del nuovo codice della strada, infatti, stabilisce, nel consueto burocratese, che: “il prefetto ... se ritiene fondato l'accertamento, emette ... ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, ... non inferiore al doppio del minimo edittale”. Il “minimo edittale” significa il minimo della sanzione prevista per quell'infrazione e coincide con la somma indicata sul verbale di notifica. Con

il vecchio codice la sanzione poteva essere aumentata, ma era una facoltà discrezionale dell'autorità.

Col nuovo codice avviene in automatico. Un bel giro di vite, insomma. Ma sempre con una buona dose di ignoranza.

Infatti i nostri legislatori si sono addirittura dimenticati della Costituzione. Non che ci sia da stupirsi, visto che si sono dimenticati di inviare l'intero codice e relativo regolamento alla competente Commissione CEE. Ma, per quanto sia di moda spararle addosso, la Costituzione resta la carta fondamentale del nostro Stato. Singolare: anche con i riflettori dell'opinione pubblica puntati addosso, i politici non paiono particolarmente preoccupati di non "sgarrare" e continuano con disinvoltura a muoversi ai confini della legalità. Ai "distrattoni" vorremmo ricordare che l'articolo che avrebbero dovuto leggere è il n. 24, secondo comma, che recita: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". L'articolo 204 del codice della strada viola proprio tale diritto alla difesa, poiché punisce il cittadino (col raddoppio della multa) soltanto per il fatto che egli ha osato presentare un ricorso, cioè per il solo fatto di avere esercitato un diritto sancito dalla Costituzione. La cosa è inaccettabile sotto il profilo giuridico e sotto quello morale. Il metodo è da intimidazione mafiosa: suddito, è meglio per te se non fai ricorso... pensaci bene!

I potentati politici, che hanno costituito le loro fortune travestendo da favori quelli che erano diritti dei cittadini, hanno perso un po' di smalto, ultimamente. Allora, cittadini (e non sudditi), non lasciatevi intimidire: presentate sempre ricorso, non fermatevi allo stadio del prefetto, rivolgetevi al pretore. E, quando chiamerete in causa la magistratura, sollevate la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 del codice della strada.

Qualche giudice coscenzioso la riterrà fondata e trasmetterà il tutto alla Corte costituzionale. E così, cari "azzeccagarbugli" della repubblica di Tangentolandia, l'appuntamento sarà a Palazzo della Consulta».

Non possiamo non condividere queste esatte argomentazioni di *Quattroruote*, sicché proponiamo la modifica del primo comma dell'articolo 204 del nuovo codice della strada nel senso che il prefetto, se ritiene di respingere il ricorso, emette un'ordinanza motivata con cui ingiunge il pagamento di una somma determinata, fino al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

In tal modo il prefetto valuterà responsabilmente caso per caso se aumentare o meno fino al massimo del doppio la sanzione amministrativa, sottraendolo dall'attuale obbligo di aumentare come minimo fino al doppio (e come massimo?) la sanzione amministrativa inflitta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «nel limite non inferiore» sono sostituite dalla seguente: «fino».

